

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **363**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

Risoluzione
sulla violenza contro le donne e il programma Daphne

Annunziata il 12 maggio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la Giornata internazionale della Donna, celebrata l'8 marzo 1999,

vista la campagna europea 1999 contro la violenza,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla violenza e sulle violazioni dei diritti umani, subite dalle donne, dagli adolescenti e dai bambini, basate sulle relazioni della commissione per i diritti della donna,

vista la Convenzione ONU del 1979 sull'abolizione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione

ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, la Dichiarazione di Vienna del 1993 sull'abolizione della violenza contro le donne, la Conferenza mondiale del 1994 del Cairo sulla popolazione e lo sviluppo, nonché la Dichiarazione e il programma d'azione approvati alla IV Conferenza mondiale sulle Donne, svoltasi a Pechino il 15 settembre 1995,

vista la sua dichiarazione scritta 4/98 sulla proclamazione del 1999 come anno europeo della lotta contro la violenza nei confronti delle donne (1), firmata da 360 deputati del Parlamento europeo,

(1) G.U. C 138 del 4 maggio 1998, pag. 184.

vista la proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario (programma Daphne) (2000-2004) concernente misure volte a prevenire la violenza sui bambini, sugli adolescenti e sulle donne [COM(99)0082],

A. considerando le gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne che si producono costantemente in tutto il mondo,

B. considerando che il programma d'azione delle Nazioni Unite, adottato a Pechino, definisce violenza contro le donne qualsiasi atto di violenza che si traduce, o può tradursi, in lesioni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, inclusa la minaccia di esercitare tali atti, la costrizione o la privazione arbitraria della libertà,

C. considerando che la violenza nei confronti di donne giovani e adulte avviene perlopiù in seno alla famiglia, sul luogo di lavoro o nella società e include, fra l'altro, maltrattamenti, percosse, la mutilazione dei genitali e sessuale, l'incesto, molestie sessuali, abusi sessuali, la tratta di donne e lo stupro,

D. considerando che tutte le forme di violenza basate sul genere e rientranti nella definizione della Convenzione ONU del 1979 dovrebbero essere ritenute reati,

E. ricordando il ruolo essenziale che ha svolto nel caso dell'iniziativa Daphne, in particolare, adottando una linea di bilancio specifica (B3-4109) per finanziare misure volte a combattere la violenza contro le donne, gli adolescenti e i bambini,

F. considerando la proposta di decisione del Consiglio concernente il programma Daphne (2000-2004), basata sull'articolo 235 del Trattato CE (futuro articolo 308) [COM(98)0335], nonché il cambiamento della base giuridica a favore dell'articolo 129 (futuro articolo 152) (salute), proposto con notevole ritardo dalla Commissione,

G. considerando che il programma Daphne dovrebbe contribuire a proteggere da atti di violenza bambini, adolescenti e donne che sono vittime e vittime potenziali della violenza, nonché a incentivare l'informazione e la perizia a livello comunitario, al fine di prevenire ad attenuare le conseguenze della violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne,

H. prendendo atto del fatto che la proposta modificata riprende taluni emendamenti del progetto di relazione della sua commissione competente,

1. ribadisce con fermezza il principio secondo cui i diritti delle donne sono parte integrante e inalienabile dei diritti umani universali, come ha riconosciuto la Conferenza di Vienna del 1993 sui diritti umani;

2. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi in sede ONU per trasformare la Dichiarazione di Pechino in una Convenzione vincolante per tutti i suoi firmatari;

3. invita gli Stati membri a cooperare strettamente al fine di combattere le attività della criminalità organizzata internazionale nel settore della tratta di donne e di adolescenti per lo sfruttamento sessuale;

4. esorta gli Stati membri ad adoperarsi per mettere a punto una strategia efficiente e conforme alla decisione 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano d'azione comunitario pluriennale per favorire un utilizzo più sicuro di Internet per contrastarne i contenuti illeciti e nocivi sulle reti mondiali e al progetto di piano d'azione comune di lotta contro la pornografia infantile su Internet (13673/98);

5. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare la cittadinanza nei confronti della violenza endemica nella nostra società e a intraprendere tutte le iniziative necessarie nei riguardi degli autori di violenze;

6. invita gli Stati membri a fornire assistenza immediata e attiva ai superstiti di violenze, a finanziare servizi indipendenti che offrano loro rifugio e protezione e a creare organi incaricati di assicurare la cooperazione fra le agenzie, per sostenere le donne e i bambini dipendenti nella ricostruzione della propria vita;

7. ricorda con preoccupazione che in molti Stati membri le procedure giuridiche spesso dissuadono le donne dal tradurre i propri aggressori dinanzi alla giustizia, invita gli Stati membri a riesaminare la gestione delle procedure giuridiche e a intervenire per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di ottenere tutela giuridica;

8. pone l'accento sull'importanza di un approccio coordinato per esaminare su scala nazionale il problema della violenza nei confronti delle donne e dei bambini e, di conseguenza, plaude alle iniziative adottate in taluni Stati membri per introdurre una strategia che concerne vari servizi governativi, al fine di prevenire la violenza e affrontarne le conseguenze;

9. sottolinea il ruolo indispensabile delle organizzazioni non governative nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne e dei bambini e, pertanto, esorta gli Stati membri a sostenere attivamente lo sviluppo di tali organizzazioni e a creare a tal fine un quadro finanziario adeguato;

10. condanna la pratica delle mutilazioni sessuali e plaude agli sforzi di taluni Stati membri volti a perseguire in giudizio i responsabili;

11. deplora fermamente il fatto che la Commissione abbia ceduto all'opposizione di taluni Stati membri e modificato, nell'ultimissima fase della procedura, la base giuridica del programma Daphne, sostituendo l'articolo 235 con l'articolo 129 del trattato;

12. ritiene che il programma Daphne rappresenti un importante passo avanti nella lotta contro la violenza e apporti un valore aggiunto alle azioni locali, regionali e nazionali messe a punto su scala europea;

13. insiste affinché le iniziative previste nel programma attuale, comprese quelle attinenti alla tratta di donne, agli abusi sessuali e alla scomparsa di bambini, siano riprese nella proposta modificata della Commissione, il che implica un'interpretazione più estensiva del concetto di salute, ovvero uno stato di benessere fisico, mentale e sociale tale quale definito dall'OMS;

14. invita il Consiglio e la Commissione ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per assicurare che il programma Daphne entri effettivamente in vigore il 1° gennaio 2000;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

DAVID MARTIN
Vicepresidente